

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 415-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta dell'8 marzo 1973

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati, nella seduta del 10 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1997)

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, PIERACCINI, CATELLANI e TALAMONA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 ottobre 1973

Disciplina delle denominazioni
e della etichettatura dei prodotti tessili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonchè le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili;

i prodotti tessili comunque incorporati in oggetti dei quali costituiscano parte integrante e abbiano funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Identico:

identico;

identico;

identico.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.

È vietato l'uso della denominazione « seta » per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art. 5.

L'uso delle qualificazioni « 100 per cento », « puro », « tutto », dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. È vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. È obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodot-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to deve essere designato con la sua completa composizione percentuale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali non possa essere tecnicamente precisabile.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone trama puro lino ».

Art. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle composizioni percentuali previste dal precedente articolo è ammessa una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

Art. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, o dal fabbricante, o dall'importatore o dal dettagliante; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Art. 9.

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione « a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonché la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente.

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella *A* allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massima anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessuti.

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso paesi terzi, nonché ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Art. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonché, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 13.

Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecni-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

che ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Art. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucri di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

all'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

Identico.

Identico.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa fino a lire 5 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.

Art. 26.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge.

Art. 27.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1973, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il regolamento di esecuzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonchè su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

Art. 28.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1974.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>Lana</i>	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	<i>Alpaca, lama, cammello, Kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, castoro (m), lontra (f) (1), preceduta o meno dalla denominazione « lana » o « pelo »</i>	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>Pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo . . .)</i>	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>Seta</i>	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>Cotone</i>	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	<i>Kapok</i>	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	<i>Lino</i>	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	<i>Canapa</i>	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	<i>Juta</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i>
10	<i>Abaca</i>	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>Alfa</i>	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>Cocco</i>	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocus nucifera</i>

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>Ginestra</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>Ibisco</i>	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus cannabinus</i>
15	<i>Ramié</i>	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
16	<i>Sisal</i>	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16-bis	<i>Sunn</i>	Fibra proveniente dal libro della <i>Crotolaria pincea</i>
16-ter	<i>Henequen</i>	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave</i>
16-quater	<i>Magney</i>	Fibra proveniente dal libro di <i>Agave caulata</i>
17	<i>Acetato</i>	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	<i>Fibra alginica</i>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	<i>Cupro</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	<i>Modal</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%
21	<i>Fibra proteica</i>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	<i>Triacetato</i>	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	<i>Viscosa (2)</i>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
24	<i>Fibra acrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
25	<i>Clorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico o vinilitenico clorurato
26	<i>Fluorofibra</i>	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>Fibra modacrilica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	<i>Fibra poliammidica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
29	<i>Poliestere</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	<i>Fibra polietilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	<i>Fibra polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori
32	<i>Fibra poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	<i>Fibra poliuretanic</i>	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	<i>Vinilal</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
35	<i>Fibra trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36	<i>Fibra di gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>Elastam</i>	Fibra elastomerica costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>Vetro tessile</i>	Fibra costituita da vetro
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

(1) È vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste all'articolo 6, commi primo e secondo, per una miscchia di peli fini e di fibre provenienti dal vello della pecora.

(2) Durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può essere denominata anche « rayon », accompagnata o meno dalla denominazione « viscosa », quando trattasi di filo continuo, e « fiocco viscosa » quando trattasi di fibra discontinua.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	<i>Lana e peli:</i>	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	<i>Peli:</i>	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	<i>Crine:</i>	
	fibre pettinate	16 —
	fibre cardate	15 —
4	<i>Seta</i>	11 —
5	<i>Cotone:</i>	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	<i>Kapok</i>	10,90
7	<i>Lino</i>	12 —
8	<i>Canapa</i>	12 —
9	<i>Juta</i>	17 —
10	<i>Abaca</i>	14 —
11	<i>Alfa</i>	14 —
12	<i>Cocco</i>	13 —
13	<i>Ginestra</i>	14 —
14	<i>Kenaf</i>	17 —
15	<i>Ramie</i> (fibra sbiancata)	8,50
16	<i>Sisal</i>	14 —
16-bis	<i>Sunn</i>	12 —
16-ter	<i>Henequen</i>	14 —
16-quater	<i>Magney</i>	14 —
17	<i>Acetato</i>	9 —
18	<i>Alginica</i>	20 —
19	<i>Cupro</i>	13 —
20	<i>Modal</i>	13 —
21	<i>Proteica</i>	17 —
22	<i>Triacetato</i>	7 —
23	<i>Viscosa</i>	13 —

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato B — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
24	<i>Acrilica</i>	2 —
25	<i>Clorofibra</i>	2 —
26	<i>Fluorofibra</i>	0 —
27	<i>Modacrilica</i>	2 —
28	<i>Poliamidica (6-6):</i>	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	<i>Poliamidica 6:</i>	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	<i>Poliamidica 11:</i>	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	<i>Poliestere:</i>	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	3 —
30	<i>Polietilenica</i>	1,50
31	<i>Polipropilenica</i>	2 —
32	<i>Poliureica</i>	2 —
33	<i>Poliuretanic:</i>	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	<i>Vinilal</i>	5 —
35	<i>Trivinilica</i>	3 —
36	<i>Fibra di gomma</i>	1 —
37	<i>Elaston</i>	1,50
38	<i>Vetro tessile:</i>	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	<i>Metallica</i>	2 —
	<i>Metallizzata</i>	2 —
	<i>Amianto</i>	2 —
	<i>Carta tessile</i>	13,75

ALLEGATO C

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e stemmi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm²
28. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
29. Copriuova
30. Astucci per il trucco
31. Borse in tessuto per il tabacco
32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
34. *Nécessaires* da toilette
35. *Nécessaires* per calzature

ALLEGATO D

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA
O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini
14. Fazzoletti.